



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
IV Unità Operativa – Scuola Secondaria II grado

RIETI, 16.05.2019

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA** la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1, che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D. M. del 27 marzo 2000;
- VISTO** il D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018;
- VISTO** il D.M. n. 235 del 01.04.2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2017, prorogate fino all'anno scolastico 2018/2019;
- VISTO** il proprio decreto n. 3944 del 31 luglio 2018 e successivo decreto prot.n. 4175 del 09 agosto 2018, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 e prorogate per l'a.s. 2018/19 del personale docente della scuola infanzia e primaria;
- VISTO** il proprio D.D. prot. n. 1886 del 02.05.2019, riguardante i depennamenti dalle graduatorie ad esaurimento a seguito di sentenze favorevoli all'amministrazione rese sul contenzioso seriale in oggetto dal G.A.;
- VISTA** la nota MIUR n. 45988 del 17/10/2018 con la quale vengono fornite indicazioni circa la gestione del Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;
- CONSIDERATO** che la SENTENZA TAR Lazio n. 5324/2018 risultava, erroneamente, nell'elenco delle sentenze trasmesse dal Miur con la nota sopra indicata;
- RITENUTO** di dover procedere in autotutela alla dovuta rettifica;

DISPONE

Art. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, sono **Reinseriti con riserva "T", con stipula di contratti**, nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia, i sottoelencati ricorrenti:

| Nominativo | Data nascita | N.Reg. Ric. | Sentenza |
|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| De Rosa Angela | 19.05.1975 CE | 8558/2014 | Tar Lazio n. 5324/2018 |
| Gioia Marcella | 20.02.1973 RI | 8558/2014 | Tar Lazio n. 5324/2018 |

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale www.usp-rieti.it sezione albo istituzionale online.

IL DIRIGENTE
Giovanni Lorenzini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993*

AS/

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado – PROVINCIA
- ALL'ALBO ONLINE – SEDE
- ALLE OO.SS. Territoriali Comparto Scuola